



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 3 – Marzo 2023

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea	2
Conclusioni dell’Avvocato Generale Pitruzzella, presentante il 9 marzo 2023, <i>X e a. c. Belgio</i> , Causa C-1/23 PPU, ECLI:EU:C:2023:193	2
Conclusioni dell’Avvocato Generale Collins, presentante il 9 marzo 2023, <i>Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid</i> , Causa C-568/21, ECLI:EU:C:2023:189.....	2
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 marzo 2023, <i>Kogan e altri c. Russia</i> , ric. n. 54003/20.....	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 9 marzo 2023, <i>Z.A. c. Irlanda</i> , ric. n. 19632/20.....	4
Corte europea dei diritti umani, decisione sull’ammissibilità del 9 marzo 2023, <i>H.A. c. Italia</i> , ric. n. 26049/18	4
Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 30 marzo 2023, <i>J.A. e a. c. Italia</i> , ric. n. 21329/18	4
Giurisprudenza nazionale	5
Tribunale di Torino, Sez. I Civile, ordinanza del 7 marzo 2023	5
Corte d’appello di Milano, sentenza del 9 marzo 2023	6

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella, presentante il 9 marzo 2023, X e a. c. Belgio, Causa C-1/23 PPU, ECLI:EU:C:2023:193](#)

Categoria: Immigrazione, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/86/CE – Ricongiungimento familiare – Siriani – Rappresentanza diplomatica – domanda introdotta via email

Fatto: Il caso riguarda una famiglia siriana: X e Y e i loro figli A e B. Y è riconosciuto come rifugiato in Belgio, X e i figli si trovano in Siria. I ricorrenti hanno presentato domanda di ricongiungimento familiare con un messaggio di posta elettronica in cui dichiaravano di trovarsi in circostanze eccezionali che impedivano loro di presentare la domanda di persona presso la rappresentanza del Belgio nello Stato di origine. Le autorità belghe hanno dichiarato che la presentazione delle domande di ricongiungimento familiare a mezzo di posta elettronica non è consentita. Nel corso del procedimento di appello, il Tribunale di primo grado di Bruxelles ha deciso di chiedere una pronuncia pregiudiziale sulla compatibilità della normativa belga con la Direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare.

Esito/punto di diritto: Nel valutare la legislazione e la prassi del Belgio, l'AG dichiara, in primo luogo, che la mancata previsione, nel diritto interno, di procedure alternative, trasparenti e generalizzate, pregiudica l'obiettivo della direttiva (favorire il ricongiungimento familiare) quando il movimento dei familiari interessati verso la rappresentanza diplomatica si rivela impossibile. Pertanto, l'efficacia della direttiva sarebbe compromessa dall'impossibilità pratica di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare. In secondo luogo, osserva l'esigenza di tener conto del diritto al rispetto della vita familiare e del principio del superiore interesse del minore, ai sensi della Carta DFUE. In terzo luogo, riconosce che la legislazione e la prassi belghe non rispettano l'obbligo di individualizzazione nell'attuazione di una direttiva: vale a dire, l'obbligo che incombe sulle autorità nazionali competenti nel senso di effettuare, in ogni caso specifico, una valutazione individualizzata della situazione delle persone interessate, che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti e che presti, se del caso, particolare attenzione agli interessi dei minori e alla vita familiare. L'AG conclude, pertanto, che gli artt. 7 e 24, par. 2, della Carta DFUE ostano alla legislazione di uno Stato membro che impone ai familiari, in particolare quelli di un rifugiato riconosciuto, che si trovano in un paese terzo, di presentare di persona la loro domanda di ricongiungimento familiare presso la rappresentanza dello Stato membro all'estero. Ciò, in particolare, se la legislazione nazionale in questione non prevede eccezioni qualora, tenuto conto della situazione specifica dell'interessato e delle circostanze prevalenti nel suo paese di residenza, il viaggio verso tale rappresentanza sia impossibile, eccessivamente difficile o rischioso.

[Conclusioni dell'Avvocato Generale Collins, presentante il 9 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Causa C-568/21, ECLI:EU:C:2023:189](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) n. 604/2013 – Art. 2, lett. 1) – Nozione di “titolo di soggiorno” – Carta di identità diplomatica – Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

Fatto: Il caso riguarda una famiglia di cittadini di paesi terzi il cui padre lavorava presso l'ambasciata del suo Stato di origine nello Stato membro X. La famiglia, pertanto, disponeva di carte d'identità diplomatiche. La famiglia ha lasciato lo Stato membro X e ha presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi, ma le autorità olandesi hanno ritenuto lo Stato membro X responsabile ai sensi del regolamento Dublino. Lo Stato membro X ha accettato le richieste di ripresa in carico. Nel corso del procedimento di ricorso, il Consiglio di Stato olandese ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito all'inclusione delle carte diplomatiche nella nozione di titoli di soggiorno di cui all'art. 2, par. I, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Esito/punto di diritto: L'AG ritiene che il testo degli artt. 2 e 12 del regolamento Dublino non indica che le autorizzazioni rilasciate ai sensi di accordi internazionali siano escluse dalla definizione di documenti di soggiorno. È inoltre irrilevante che un documento sia qualificato come dichiarativo o costitutivo e/o che differisca, nella forma o nella sostanza, dai permessi di soggiorno rilasciati ad altre persone, ad esempio ai cittadini o ai residenti permanenti dello Stato membro X. Il regolamento Dublino III non richiama considerazioni del genere. L'AG evidenzia, poi, che il contesto del regolamento Dublino, volto a stabilire un metodo chiaro e praticabile per identificare uno Stato membro responsabile, suggerisce che tutti i documenti dello Stato membro che autorizzano le persone a soggiornare nel loro territorio siano considerati documenti di soggiorno. Afferma, pertanto, che ritenere lo Stato membro X responsabile dell'esame delle domande di protezione è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia e che un'interpretazione diversa significherebbe porre i ricorrenti in una posizione differenziata o di vantaggio a proposito della determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda d'asilo, rispetto ad altri richiedenti aventi un titolo giuridico diverso. Ciò, pertanto, sarebbe contrario alle esigenze di omogeneità nella determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda d'asilo perseguita dal regolamento Dublino. L'AG conclude dunque che una carta d'identità diplomatica rilasciata ai sensi della convenzione di Vienna è a tutti gli effetti un documento di soggiorno ai sensi del regolamento Dublino.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 marzo 2023, *Kogan e altri c. Russia*, ric. n. 54003/20](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Art. 18 CEDU – Revoca permesso di soggiorno – Russia/USA – Vita privata e familiare

Fatto: la ricorrente è una cittadina degli Stati Uniti d'America che ha vissuto e lavorato in Russia dal 2009 al 2021. Si è trasferita in Russia per lavorare per l'ufficio russo di una ONG. È sposata con un cittadino russo. I figli della coppia hanno la doppia cittadinanza russo-statunitense e hanno frequentato l'asilo a Mosca fino ad aprile 2021. La ricorrente ha vissuto in Russia prima con visti per lavoro e poi con permessi di soggiorno. Nel 2020 ha chiesto la cittadinanza russa, ma la sua domanda è stata respinta poiché considerata una minaccia per la sicurezza nazionale. Il suo permesso di soggiorno è stato revocato ed enti statali hanno iniziato a interferire con il lavoro della ONG in cui era impiegata. La ricorrente, adite senza successo le vie di ricorso interne, si è rivolta alla Corte di Strasburgo lamentando che la revoca del suo permesso di soggiorno costituisce una violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Sostiene, inoltre, che la vera intenzione delle autorità nazionali nel revocare il suo permesso di soggiorno sia di impedire a lei e al marito di proseguire il loro lavoro nel campo dei diritti umani: lamenta, pertanto, anche una violazione dell'art. 18 (limitazione all'uso delle restrizioni dei diritti) in combinato disposto con l'art. 8 CEDU.

Esito/punto di diritto: Prima di esaminare il merito del ricorso, la Corte valuta il rispetto da parte del governo convenuto del suo obbligo procedurale di cooperazione ai sensi dell'art. 38 CEDU, in particolare sotto il profilo di presentare le prove richieste dalla Corte. Questa aveva chiesto al governo russo chiarimenti e prove documentali circa l'ingerenza delle forze dell'ordine nell'attività della ONG presso cui era impiegata la ricorrente (perquisizioni e intercettazioni non autorizzate, confisca di documenti, minacce, ecc.). I giudici ritengono che l'ingiustificata incapacità del governo russo di fornire informazioni rilevanti e convincenti costituisca una mancanza di cooperazione, idonea a determinare una violazione degli obblighi che gli incombono ex art. 38 della Convenzione. Quanto al merito della causa, la Corte osserva che le autorità russe non avevano chiarito le ragioni in base alle quali la ricorrente potesse considerarsi una minaccia per la sicurezza nazionale. Nota, poi, che i procedimenti instaurati dalla stessa ricorrente davanti alle autorità giurisdizionali

domestiche risultavano affetti da gravi incongruenze e irregolarità. Conclude, quindi, all'unanimità, nel senso di una violazione dell'art. 8 CEDU, nonché dell'art. 18 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 9 marzo 2023, Z.A. c. Irlanda, ric. n. 19632/20](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Vita privata e familiare – Permesso di soggiorno – Espulsione – Irlanda

Fatto: Il ricorrente è un cittadino nigeriano, giocatore di calcio. Alla morte del padre, il ricorrente aveva lasciato la Nigeria recandosi in Irlanda, venendo ivi accolto dalla madre, nigeriana con cittadinanza irlandese. Successivamente, il rinnovo del permesso del ricorrente era stato rifiutato a causa di un procedimento penale a suo carico per violenza sessuale. Seguiva l'ordine delle autorità irlandesi di lasciare il Paese. In seguito, il ricorrente si recava in Vietnam per perseguire la sua carriera come calciatore. Intendendo contestare l'ordine di espulsione emesso dalle autorità irlandesi, esperite senza successo le vie di ricorso interne, il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Strasburgo lamentando una violazione dell'art. 8 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte tiene conto del fatto che il ricorrente ha lasciato volontariamente l'Irlanda per proseguire la sua carriera sportiva. Riconosce, nondimeno, che l'ordine di espulsione ha interferito con la vita privata del ricorrente. Procede, quindi, a valutare la proporzionalità della misura, osservando i seguenti elementi: il ricorrente aveva inizialmente forti legami con l'Irlanda, i quali sono poi diminuiti quando ha proseguito la sua carriera all'estero; il reato di violenza sessuale non può essere considerato come semplice atto di delinquenza minorile; il ricorrente aveva altresì commesso una serie di infrazioni stradali in pendenza del suo procedimento penale, così mostrando un atteggiamento di continuo disprezzo per le leggi dello Stato. Tali circostanze, complessivamente intese, portano la Corte, all'unanimità, ad escludere una violazione dell'art. 8 CEDU, ritenendo l'ordine di espulsione come legittimamente rientrante nel margine di discrezionalità delle autorità irlandesi.

[Corte europea dei diritti umani, decisione sull'ammissibilità del 9 marzo 2023, H.A. c. Italia, ric. n. 26049/18](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Lampedusa – Hotspot – Tunisia

Fatto: Il ricorrente è un cittadino tunisino giunto in Italia nel 2017 e posto in trattenimento nell'hotspot di Lampedusa per 24 giorni. Successivamente, intercettato dalle autorità francesi all'atto di attraversare il confine italo-francese, veniva riconsegnato alle autorità italiane e trasferito da Ventimiglia all'hotspot di Taranto. Veniva infine fatto destinatario di un provvedimento di espulsione e quindi rimpatriato in Tunisia. Davanti alla Corte di Strasburgo il ricorrente lamenta una violazione degli artt. 3, 5 §§1, 2, 4 e 13 CEDU a causa delle condizioni e delle modalità di privazione della libertà personale nell'hotspot di Lampedusa e durante il trasferimento a Taranto.

Esito/punto di diritto: La Corte dichiara all'unanimità il ricorso inammissibile in quanto depositato oltre il termine di sei mesi dai fatti.

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 30 marzo 2023, J.A. e a. c. Italia, ric. n. 21329/18](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Lampedusa – Hotspot – Tunisia

Fatto: I ricorrenti, cittadini tunisini, erano giunti in Italia nell'ottobre 2017, soccorsi da una nave italiana, ed erano stati trattenuti per dieci giorni nell'hotspot di Lampedusa. Al decimo giorno, il 26 ottobre 2017, i ricorrenti e una quarantina di altre persone, dopo una perquisizione, erano stati trasferiti in autobus all'aeroporto di Lampedusa, dove erano stati fatti firmare alcuni documenti (in seguito rivelatisi provvedimenti di respingimento emessi dalla Questura di Agrigento), di cui gli stessi dichiarano di non aver

compreso il contenuto o di non averne ricevuto copia. I ricorrenti erano quindi stati nuovamente perquisiti e poi trasferiti in aereo a Palermo, dove un rappresentante del consolato tunisino aveva registrato le loro identità. Lo stesso giorno, il 26 ottobre 2017, erano stati coattivamente trasferiti in Tunisia in aereo.

Esito/punto di diritto: La Corte accerta, in primo luogo, che i ricorrenti sono stati arbitrariamente privati della libertà personale, in violazione del primo comma dell'art. 5 della CEDU, dal momento che il loro trattenimento nell'hotspot di Lampedusa è stato realizzato in assenza di una chiara base legale e di un provvedimento motivato, peraltro in condizioni disumane e degradanti. A parere della Corte, infatti, non vi sono elementi che consentano di accertare che le autorità italiane avrebbero informato i ricorrenti dei motivi giuridici della loro privazione della libertà, o consentito loro di contestare i motivi della loro detenzione di fatto davanti a un tribunale. In secondo luogo, la Corte di Strasburgo ritiene che, nel caso di specie, l'Italia abbia messo in atto un'espulsione collettiva, in violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 4 allegato alla Convenzione, dal momento che i provvedimenti di respingimento e di allontanamento emessi nei confronti dei ricorrenti non avevano tenuto adeguatamente conto delle loro situazioni individuali.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[Tribunale di Torino, Sez. I Civile, ordinanza del 7 marzo 2023](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Corte costituzionale, sentenza n. 44/2020 – Corte costituzionale, sentenza n. 9/2021 – Discriminazione – Irragionevolezza – Alloggi popolari

Fatto: L'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) aveva convenuto in giudizio la Regione Piemonte e l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ATC), chiedendo l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dagli enti convenuti. L'associazione ricorrente aveva contestato: a) alla Regione Piemonte, di aver previsto, all'art. 8, co. 1, lett. a), del regolamento D.P.G.R. 2543/94, che introduce per i soli beneficiari che siano cittadini extracomunitari il requisito della residenza in Italia «da almeno cinque anni» e il requisito dell'avere una «attività lavorativa stabile» in Italia per poter aver accesso agli alloggi popolari; b) all'ATC del Piemonte Centrale, di aver approvato e emanato tre bandi per l'assegnazione di alloggi liberi a canone agevolato in tre comuni piemontesi, prevedendo requisiti discriminatori nei confronti di cittadini stranieri. Si trattava, in particolare: del requisito di pregressa residenza quinquennale e attività lavorativa stabile in Italia; e dell'attribuzione di 8 punti aggiuntivi a chi abbia risieduto nel comune in cui erano siti gli alloggi per almeno 10 anni.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Torino, dopo aver esaminato d'ufficio le questioni relative alla giurisdizione del giudice ordinario e alla legittimazione ad agire di ASGI (entrambe ritenute sussistenti), accoglie il ricorso. Rileva, innanzitutto, il carattere discriminatorio dell'art. 8, co. 1, lett. a), del DPGR 2543/94, ponendosi essa in contrasto con la [sentenza della Corte costituzionale n. 44/2020](#), con la quale la Suprema Corte si era pronunciata sull'illegittimità costituzionale di un'analogia previsione in materia di edilizia residenziale pubblica introdotta da una legge della Regione Lombardia. In particolare, la Corte costituzionale aveva affermato che una disposizione che «fissa il requisito della residenza (o dell'occupazione) ultraquinquennale in regione come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, contrasta sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica» (par. 3.3). Inoltre, in ragione di tali considerazioni, la Corte desume anche l'illegittimità delle previsioni impugnate contenute nei bandi emanati dall'ATC del Piemonte Centrale. Quanto ai requisiti della residenza ultraquinquennale in Italia e dell'attività lavorativa stabile, il Tribunale sottolinea che, dal momento che la loro previsione per i soli cittadini

extracomunitari è il frutto del richiamo all'art. 8, co. 1, lett. a), del DPGR 2543/94, data l'illegittimità di tale norma regolamentare, risulta illegittima anche la norma del Bando ATC che la recepisce. Quanto all'attribuzione di un punteggio preferenziale pari a 8 punti in ragione del solo essere residente nel comune in cui erano siti gli alloggi da almeno 10 anni, il Tribunale rileva la sua illegittimità, in ragione del fatto che un'analoga previsione (adottata dalla Regione Abruzzo) era già stata ritenuta incostituzionale dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 9/2021](#). In quell'occasione, la Suprema Corte aveva affermato che «il peso esorbitante assegnato al dato del radicamento territoriale nel più generale punteggio per l'assegnazione degli alloggi, il carattere marginale del dato medesimo in relazione alle finalità del servizio di cui si tratta, e la stessa debolezza dell'indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilità, concorrono a determinare l'illegittimità costituzionale della previsione in esame, in quanto fonte di discriminazione di tutti coloro che – siano essi cittadini italiani, cittadini di altri Stati UE o cittadini extracomunitari – risiedono [nella Regione] da meno di dieci anni rispetto ai residenti da almeno dieci anni».

[Corte d'appello di Milano, sentenza del 9 marzo 2023](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Corte costituzionale, sentenza n. 44/2020 – Interessi collettivi – Cittadini extra UE – Discriminazione – Alloggi popolari

Fatto: Con ordinanza emessa in data 26 luglio 2020 (causa RG n. 23608/2018), il Tribunale di Milano aveva accolto un ricorso promosso dall'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), dall'Associazione volontaria di assistenza sociosanitaria e per i cittadini stranieri, rom e sinti (NAGA) e dalla CGIL Lombardia, accertando la condotta discriminatoria posta in essere dalla Regione Lombardia in materia di accesso degli stranieri alle case popolari. In quella sede, il Tribunale aveva altresì sollevato questione di costituzionalità relativamente all'art. 22, co. 1, lett. b), della LR Lombardia n. 16/2016, che fissava quale requisito per l'accesso agli alloggi popolari in Lombardia la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa nella Regione per almeno cinque anni, nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di alloggio. Il giudice rimettente aveva ritenuto che una simile disposizione potesse determinare una discriminazione per i cittadini stranieri rispetto a quelli italiani e, di conseguenza, potesse porsi in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. La questione veniva accolta dalla Corte costituzionale con [sentenza n. 44/2020](#). Il Tribunale adottava quindi una seconda ordinanza con cui: a) ordinava di modificare il Regolamento regionale, ammettendo alle graduatorie i cittadini extra UE sulla base della medesima documentazione richiesta ai cittadini italiani, senza richiedere ulteriori documenti; b) con riferimento i titolari di protezione (non solo i rifugiati, ma anche i titolari di protezione speciale), ordinava la cancellazione della disposizione che imponeva come requisito l'assenza di una casa nel paese di origine; ciò sulla base della considerazione che il rifugiato, se anche fosse titolare di una casa, non potrebbe certo utilizzarla rientrando nel paese di provenienza. Nel ricorso in appello promosso dalla Regione avverso quest'ultimo provvedimento, venivano sollevate, tra le altre, le seguenti eccezioni: *i)* carenza di giurisdizione del giudice ordinario; *ii)* inammissibilità dell'ordine di modifica del regolamento amministrativo nel processo antidiscriminatorio; *iii)* inammissibilità del ricorso collettivo e carenza di legittimazione attiva delle associazioni ASGI e NAGA; *iv)* mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Milano; *v)* carenza di legittimazione attiva della CIGL; *vi)* errore in diritto e violazione di legge con riferimento alla nozione di discriminazione; *vii)* mancata prova della discriminazione; *viii)* violazione dell'art. 22 LR Lombardia n. 16/2016 e carenza di giurisdizione.

Esito/punto di diritto: La Corte d'Appello rigetta il ricorso promosso dalla Regione Lombardia. La Corte, in primo luogo, dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per il caso di accertamento di un comportamento antidiscriminatorio, posto in essere dalla PA in forza di una legge dichiarata incostituzionale. La normativa antidiscriminatoria, infatti, configura in capo ai singoli un diritto soggettivo di natura assoluta, con conseguente attribuzione al giudice ordinario delle relative controversie (anche qualora la discriminazione

sia stata realizzata nell'ambito di un procedimento per il riconoscimento da parte della PA di utilità rispetto alle quali il singolo vanta un mero interesse legittimo). Inoltre, riconosce la facoltà per il giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo ritenuto discriminatorio, adottando i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti. La Corte conferma, quindi, la legittimazione attiva delle associazioni ASGI e NAGA, contestate dalla Regione, in forza dei seguenti argomenti: a) le associazioni in questione sono certamente legittimate ad agire ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 286/1998 (pur non potendo, a differenza del singolo cittadino straniero, vantare alcun diritto al risarcimento del danno), avendo esse tra i propri scopi istituzionali la promozione e la tutela di interessi collettivi lesi da un comportamento che si assume discriminatorio ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 286/1998; b) le associazioni risultano iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 d.lgs. n. 215/2003, che ricomprende i soggetti legittimati ad agire nelle forme previste proprio dall'art. 44 d.lgs. n. 286/1998, avverso atti e comportamenti discriminatori di cui all'art. 2 del medesimo testo normativo (che enuncia il principio di parità di trattamento); c) la legittimazione delle associazioni sussiste anche in ragione dell'art. 5, co. 3, d.lgs. n. 215/2003, che attribuisce legittimazione ad agire alle associazioni «nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione» (come nel caso di specie). La Corte ha ammesso altresì la legittimazione ad agire della CGIL, ravvisando come gli Enti territoriali di tale associazione sindacale non sono organi di quest'ultima, ma enti forniti di soggettività distinta, e, come tali, unici titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da essi posti in essere e, quindi, gli unici legittimati ad assumere le qualità di parti nelle relative controversie. I giudici hanno invece escluso la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il Comune di Milano, chiamato a dare mera esecuzione alla disposizione regionale oggetto di giudizio, alla quale, peraltro, anche gli altri comuni lombardi sono tenuti a conformarsi. La Corte ritiene poi infondati i motivi di appello relativi alla sussistenza e alla prova della discriminazione e ritiene accertata la discriminazione anche per quanto concerne il requisito della prova dell'assenza di una casa nel paese di origine.